

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2013**, il giorno **31** del mese di **ottobre**, alle ore **18.30**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Stramenga, Cirillo, d'Aloisio, La Morgia, Di Silvestre e Scoponi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICHIESTE ACCREDITAMENTO – RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
- 6) QUESTIONI PRATICA
- 7) ESPOSTI
 - N. 38/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 1.11.13
 - N. 42/13 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ
SCADENZA 9.11.13
 - N. 44/13 RELATORE AVV. CAPPUCILLI
SCADENZA 18.11.13
 - N. 45/13 RELATORE AVV. D'ALOISIO
SCADENZA 22.11.13
 - N. 46/13 RELATORE AVV. DI SILVESTRE
SCADENZA 23.11.13
- 8) RICHIESTA 21.10.13 C.N.F.: PARERE SU BOZZA PARAMETRI (RELATORI AVV. TI COCO – DI GIROLAMO)
- 9) RICHIESTA 28.10.13 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI * DI COPIA ATTI ESPOSTO 50/12
- 10) CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)
- 11) RICHIESTA 17.10.13 AVV. *
- 12) OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE AVV. CIRILLO)
- 13) BANDO PER FORMAZIONE DI GIURISTI (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 14) SCUOLA FORENSE ANNO 2013 – 2014 ART. 1
- 15) RATIFICA ODM
- 15 BIS) ORGANISMO DI MEDIAZIONE: APERTURA SEDE LOCALE
- 15 TER) PIANO OFFERTA FORMATIVA 2014
- 15 QUATER) AUTORIZZAZIONI L. 53/94
- 16) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (24.10.13), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta lettera dal sig. * datata 8/10/2013 con la quale evidenzia la necessità di difesa dinanzi al Tribunale di *. Il Consiglio, esaminata la nota del sig. *, delibera il non luogo a provvedere per carenza di competenza in merito.

b) Il Presidente rende noto che la Procura della Repubblica di * – Sezione di P.G. - chiede copia integrale degli atti del procedimento disciplinare n. 1/13 a carico dell'avv. *. Il Consiglio, preso atto, autorizza la segreteria al rilascio delle copie richieste.

c) Il Presidente rende noto che è pervenuta dalla sig.ra * richiesta di convocazione, anche in contraddittorio, con l'avv. *. Il Consiglio, preso atto, delega il Presidente ad esperire il tentativo di conciliazione richiesto.

d) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale ha comunicato che il giorno 12 novembre 2013 alle ore 11.00 è convocata la Commissione per la manutenzione del Palazzo di Giustizia. Il Consiglio delega il Cons. Tesoriere.

e) Incontro con il Procuratore della Repubblica. Il Presidente riferisce che, in data odierna, si è tenuto un incontro con il Procuratore della Repubblica, al quale ha partecipato anche il Cons. Segretario. Il Dr. De Siervo ha prospettato la possibilità di predisporre un servizio telematico per il rilascio di copia degli atti depositati a seguito dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. Il Consiglio esprime interesse e favore per l'iniziativa e fa espressa richiesta che al servizio di rilascio delle copie sia dedicata una unità di personale specificamente e unicamente addetta al citato servizio, al fine di facilitare la richiesta e il rilascio delle copie.

f) Il Presidente rende noto che il CNF ha convocato per il 15.11.2013 una riunione fra i presidenti degli Ordini distrettuali delle Unioni e della Cassa in materia di assicurazione obbligatoria. Il Consiglio prende atto.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificata la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere all'Albo degli Avvocati i dottori Diligenti Edoardo e Lucchi Andrea;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dottori Cecconi Massimiliano e Pulcina Giulia;

c) ammettere al patrocinio dinanzi ai Tribunali del Distretto della Corte di Appello di L'Aquila il dott. Cilli Samuele con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti,

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

d) rilasciare il certificato di compiuta pratica al dott. Mancini Alfonso;

e) rilasciare il nulla-osta al dott. Di Marco Matteo per trasferimento all'Ordine di Ancona;

f) cancellare dall'Albo degli Avvocati – sezione speciale degli avvocati stabiliti – l'avvocato Aliano Antony Ernest per trasferimento all'Ordine di Roma e Panella Piersergio su domanda del 30.10.13.

Il Consiglio, preso atto della comunicazione dell'Ordine degli Avvocati di * del *, dalla quale risulta che * è stato iscritto nell'Albo tenuto da quel Consiglio dell'Ordine per trasferimento dall'Ordine di Pescara con il titolo di "Avv." e considerato che il predetto era iscritto presso questo COA nella sezione speciale degli avvocati stabiliti dalla data del * e che, a mente dell'art. 7 d.lgs nr. 96/01 l'avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine indicato per intero nella lingua ufficiale dello stato membro di origine in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di "avvocato", delibera di segnalare al COA di * quanto sopra.

Alle ore 19,00 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga.

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 10/09/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 29.10.13, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per differenze retributive da proporre nei confronti della soc. * dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 29.10.13, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per attribuzione di alimenti da proporre nei confronti dei sigg.ri *, *, *, * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/10/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 29.10.13, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di

legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente alla causa per il risarcimento dei danni da proporre nei confronti del sig. * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza dei sigg.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositata in data 15/10/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 28.10.13, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento dei figli da proporre nei confronti del sig. * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/10/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 29.10.13, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti del sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/10/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 29.10.13, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione da proporre nei confronti della sig.ra * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/10/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 28.10.13, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il mancato pagamento della retribuzione e del T.F.R. da proporre nei confronti della ditta individuale * dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22/10/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 29.10.13, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti della sig.ra * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero differenze retributive e TFR da proporre nei confronti della ditta * dinanzi al Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 25/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divisione ereditaria promosso nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 25/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,

relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al pignoramento presso terzi da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento e mantenimento del figlio naturale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento esclusivo del minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di sfratto per morosità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per inadempimento contrattuale da proporre nei confronti della * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento esclusivo della figlia minore e determinazione dell'assegno di mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento esclusivo del minore e mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni sull'affidamento dei figli da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/10/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione, promosso dal sig. * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, vista la richiesta dell'avv. *, procuratore della sig.ra *, già ammessa al patrocinio con delibera 27/6/2013, a parziale rettifica del precedente provvedimento, prende atto che l'azione giudiziaria è stata intrapresa dinanzi al Giudice di Pace di Pescara e non dinanzi al Tribunale di Pescara, come indicato inizialmente nell'istanza di ammissione.

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 13.1.2013 e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere rappresentata altra istanza.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

Il Consiglio, esaminata la richiesta del prof. Avv. Domenico Russo e dell'avv. Vittorio Ruggieri di accreditamento dell'evento sul tema "Le pratiche commerciali scorrette" che si terrà a Pescara presso la Camera di Commercio il giorno 8 novembre dalle ore 15.30 alle ore 18.30, delibera di accreditare l'evento in materia di diritto civile con attribuzione di 3 crediti formativi, con lettera informativa.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

L'avv. * chiede il riconoscimento di crediti formativi per la pubblicazione "Profili di incostituzionalità della riforma sui licenziamenti" pubblicato sulla Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n. 1/2013. Il Consiglio, esaminata l'istanza, delibera di riconoscere nr. 6 crediti formativi in materia di diritto del lavoro.

6) QUESTIONI PRATICA

Richieste del 24.10.13 e del 31.10.2013 della dott.ssa * di esonero dalla frequenza della Scuola Forense per la partecipazione a master.

Il Consiglio, letta l'istanza del 24.10.2013, delibera di rigettare l'istanza di esonero dalla frequenza della Scuola Forense, in quanto tale frequenza non è sostituibile con master o corsi di natura diversa.

Il Consiglio, letta l'istanza del 31.10.2013, invita la dott.ssa * a verificare se la frequenza del corso di diritto tributario organizzato da IlSole24 in Roma sia compatibile con la frequenza della Scuola Forense nei limiti minimi previsti dal vigente regolamento.

7) ESPOSTI

N. 38/13 proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, stante l'assenza del Relatore Cons. Di Silvestre, delibera di rinviare la trattazione dell'esposto, all'uopo, prorogando il termine di durata degli accertamenti preliminari di gg. 30.

N. 42/13 proposto dalla Procura della Repubblica di * nei confronti di Avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Torino-Rodriguez Ernesto, delibera di aprire il procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *, perché, al fine di trarne profitto, quale difensore e domiciliatario di *, si appropriava della somma di € 7.040,88, liquidata dall'* in favore della parte rappresentata, come disposto con sentenza del Tribunale di * nell'ambito del procedimento n. * Reg. Gen., mai ricevuta da *, nonostante le varie richieste in tal senso dirette, così ponendo in essere un comportamento non colposo idoneo a violare la legge penale e violando gli artt. 5, 6, 7 e 41, canone I, C.d.F.. In *, il 9/9/2009.

Il Consiglio, inoltre, rilevato che per gli stessi fatti vi è procedimento penale pendente (n. * R.G.n.r.), delibera di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Ernesto Torino-Rodriguez.

N. 44/13 proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, preso atto che la vicenda non ha avuto rilevanza esterna, delibera di disporre il tentativo di conciliazione e di delegare il Cons. Relatore ad esperirlo, eventualmente, in videoconferenza, rinviando ad una prossima seduta prima della scadenza del 18/11/2013.

N. 45/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti *, *, *. Il Consiglio, stante l'assenza del Relatore Cons. d'Aloisio, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

N. 46/13 proposto da * nei confronti degli avv.ti * e *. Il Consiglio, stante l'assenza del Relatore Cons. Di Silvestre, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

8) RICHIESTA 21.10.13 C.N.F.: PARERE SU BOZZA PARAMETRI (RELATORI AVV.TI COCO – DI GIROLAMO)

Il Consiglio delibera il non luogo a provvedere atteso che l'argomento è già stato esaurientemente trattato in precedenza.

9) RICHIESTA 28.10.13 DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI * DI COPIA ATTI ESPOSTO 50/12

La Procura della Repubblica di * – sezione di P.G., chiede che sia consentita la visione di tutti gli atti dell'esposto n. 50/12 (* / Avv. * – relatore avv. Di Silvestre – archiviato il 21.2.13), l'acquisizione in copia di tutti i citati atti e di fissare fotograficamente, qualora ritenuto utile, alcuni di essi. Il Consiglio, preso atto, autorizza la segreteria a consentire quanto richiesto.

10) CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI (RELATORE AVV. STRAMENGA)

Il Cons. Tesoriere riferisce che è pervenuta dalla società Guerrato S.p.A. proposta di contratto per la conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento e il Piano degli Interventi.

Il Consiglio, preso atto, approva la proposta a condizione che la stessa sia modificata nel senso di escludere la messa a disposizione di un locale per il deposito di materiale e macchinari e la revisione dei prezzi e di prevedere la competenza del Tribunale di Pescara per le controversie nascenti dal contratto.

Delega il Cons. Tesoriere di dare esecuzione al deliberato.

11) RICHIESTA 17.10.13 AVV. *

L'avv. * chiede la dilazione in rate dell'importo dovuto al COA per contributi. Il Consiglio, preso atto, delibera di accogliere l'istanza di rateizzazione, autorizzando il pagamento in nr. 10 rate mensili di pari importo.

12) OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE (RELATORE AVV. CIRILLO)

Il Consiglio, stante l'assenza del Cons. Cirillo, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

13) BANDO PER FORMAZIONE DI GIURISTI (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera il non luogo a provvedere.

14) SCUOLA FORENSE ANNO 2013 – 2014 ART. 1

Il Consiglio delibera che per l'anno formativo 2013-2014 la durata della Scuola Forense sia di dodici mesi, nel corso dei quali saranno svolte le lezioni per un monte ore di 250, in deroga alla previsione dell'art. 1 del Regolamento della Scuola Forense.

Alle ore 20,10 esce il Cons. Di Girolamo.

15) RATIFICA ODM

Il Consiglio approva le modifiche al regolamento e allo statuto della Camera di Conciliazione, come da verbale ODM del 24.10.13, come da testo allegato da far parte integrante del presente verbale.

Il Consiglio prende atto dell'istanza di cancellazione dall'albo dei mediatori presentata dall'Avv. Achille Mastrangelo, disponendo la comunicazione al Ministero della Giustizia ai sensi di legge.

15 BIS) ORGANISMO DI MEDIAZIONE: APERTURA SEDE LOCALE

Il Consiglio, sentita la relazione dell'Avv. Manieri, visto l'art. 4 comma lettera a) del DM 180/2010 che prevede che, al fine di dimostrare la propria capacità organizzativa, gli Organismi di Mediazione devono poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione e che a tal fine possono essere raggiunti accordi con altri organismi per l'utilizzo di strutture, personale e mediatori (art.7 comma 2 lettera c DM cit); vista la nuova formulazione dell'art. 4 del D.Lgs. n.28/2010 come da legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che ha introdotto un criterio di competenza territoriale degli organismi di mediazione; vista la comunicazione del Ministero pervenuta in data 12.9.2013 in cui si chiedeva di conoscere le sedi operative dell'ODM, oltre la sede legale, al fine di valutare proprio la competenza territoriale dello stesso Organismo; vista la disponibilità manifestata dall'Ordine degli Avvocati di Teramo a mezzo del suo Presidente Avv. Guerino Ambrosini a mettere a disposizione dell'ODM dell'Ordine di Pescara, a condizione di reciprocità, le strutture dell'ODM dell'Ordine degli Avvocati di Teramo per lo svolgimento delle procedure di mediazione;

delibera

- di aprire una sede secondaria dell'ODM in Teramo presso la sede dell'ODM dell'Ordine degli Avvocati di Teramo alla via Largo Madonna delle Grazie n.1;
- di rendere operativa tale sede non appena intervenga delibera del COA di Teramo di attribuzione in uso gratuito all'ODM dell'Ordine degli Avvocati di Pescara di un locale idoneo allo svolgimento dei procedimenti di mediazione;
- di consentire all'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Teramo di aprire una propria sede secondaria ed operativa presso l'ODM dell'Ordine di Pescara con sede presso il Tribunale di Pescara settore civile ingresso 8 piano primo;
- di attribuire in uso gratuito all'Ordine degli Avvocati di Teramo per le attività di mediazione del proprio ODM, la stanza n.142 (e relativi servizi) posta al piano primo ingresso 8 settore civile del Tribunale di Pescara già in uso dall'ODM dell'Ordine di Pescara;
- di modificare lo Statuto della Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, riformulando l'art. 2 nel modo seguente: *"L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, all'interno del Tribunale di Pescara, nei locali all'uopo destinati. Esso svolge altresì la propria attività presso la sede distaccata di Lanciano ubicata nel Tribunale di Lanciano e presso la sede distaccata di Teramo, ubicata presso il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati alla via Largo delle Grazie n.1. Possono essere istituite altre sedi distaccate."*
- di mandare la presente delibera per opportuna conoscenza al CD dell'ODM e di comunicare l'intervenuta modifica statutaria e la nuova sede operativa dell'ODM al Ministero.

15 TER) PIANO OFFERTA FORMATIVA 2014

Il Consiglio approva il programma formativo 2014 di cui il Presidente dà lettura e ne delibera la trasmissione al CNF, mandando alla Segreteria per gli adempimenti connessi.

15 QUATER) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Di Luigi Fabrizio di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Salvatore Marco Coco cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Coco a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Di Luigi Fabrizio;
- b. riesaminata l'istanza dell'abogado Andrea Di Luzio di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Federico Squartecchia cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, vista

l'integrazione depositata dall'interessato il 23.10.2013, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. Squartecchia a vidimare e numerare l'apposito registro dell'avvocato Andrea Di Luzio, soprassedendo, quindi, sulla richiesta di parere al CNF precedentemente deliberata.

- c. Il Consiglio, esaminata la richiesta dell'avv. Federico Di Giovanni del 28.10.2013 di autorizzazione a procedere alla notifica a mezzo pec in via diretta ovvero di attestazione che l'autorizzazione rilasciata ai sensi della l. 53/94 sia autorizzatoria anche della notifica tramite pec, delibera il non luogo a provvedere, attesa l'autorizzazione rilasciata giusta delibera del 19.03.2009 e stante il disposto dell'art. 3-bis l. 53/94.

16) VARIE ED EVENTUALI

L'avv. * chiede di sapere se è consentita la produzione in giudizio di corrispondenza intercorsa con "i legali della controparte" nell'ambito di trattative finalizzate ad una transazione della cui conclusione o meno si controverte tra le parti.-

Riguardo alla corrispondenza scambiata tra colleghi, l'art. 28 del codice deontologico dispone che "non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate" e, comunque, contenenti proposte transattive, salvo che la corrispondenza stessa costituisca attuazione di un accordo transattivo perfezionato, ovvero assicuri l'adempimento richiesto.

La chiara lettera del precetto deontologico dianzi richiamato rende evidente che il limite alla possibilità di produzione in giudizio della corrispondenza spedita da parte di un avvocato va individuato nel carattere "riservato" che il mittente abbia attribuito alla corrispondenza medesima, di talché, laddove la missiva venga recapitata priva della predetta connotazione (esprimibile attraverso le formule, del tutto fungibili, di corrispondenza "riservata", "personale", "non producibile in giudizio", etc.) la lettera inviata dal collega è suscettibile di produzione in giudizio, al pari di qualsivoglia altro documento. Nessun dubbio vi può essere in ordine alla possibilità di produzione in giudizio della corrispondenza laddove il mittente non le abbia attribuito il carattere di comunicazione "riservata" ovvero nel caso di corrispondenza attuativa di un accordo transattivo perfezionato.

Al riguardo, giova rilevare che, anche di recente, il C.N.F. (formulando il parere richiestogli dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, che chiedeva di sapere se fosse consentita, nel giudizio in cui fosse stato eccepito l'inadempimento alla transazione stipulata, la produzione della corrispondenza preparatoria intercorsa tra i legali, ritenuta necessaria per la migliore delimitazione dell'oggetto della transazione) ha affermato il principio in virtù del quale - ai sensi dell'art. 28, canoni I e II del Codice Deontologico Forense - è producibile in giudizio solo la corrispondenza intervenuta successivamente alla stipula dell'accordo transattivo di cui la corrispondenza medesima costituisca attuazione, con esclusione, pertanto, della corrispondenza preparatoria (Consiglio Nazionale Forense, rel. Perfetti, parere del 22 maggio 2013, n. 69).

Ne discende che, a più forte ragione, non è possibile produrre in giudizio corrispondenza scambiata in vista di un accordo, mai stipulato.

Né può darsi preponderanza all'interesse privato della parte assistita (ed al correlativo dovere di difesa che grava in capo al legale), atteso che la prescrizione deontologica innanzi richiamata è stabilita nell'interesse generale al corretto esercizio della professione d'avvocato e, quindi, prescinde da interessi idonei ad attivare il potere di disposizione.

Significativa, al riguardo, anche la risposta negativa fornita dal C.N.F. al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona (che chiedeva se fosse "deontologicamente corretta la produzione di corrispondenza, qualificata riservata dall'estensore, o contenente proposte transattive, formulata con espresso riferimento al disposto dell'art. 91 comma 1 secondo inciso c.p.c.") argomentata sul rilievo che "il divieto di cui all'art. 28 del Codice Deontologico (c.d.) inibisce la possibilità di provare in giudizio, attraverso la produzione di corrispondenza scambiata tra avvocati od il riferimento al contenuto dello stessa, un atto costituente proposta transattiva all'esclusivo fine di consentire la libertà e la riservatezza della corrispondenza tra avvocati nell'interesse del cliente, ma non inibisce di provare in altro modo l'esistenza di una proposta transattiva attraverso diverse prove, testimoniali o documentali" (Consiglio Nazionale Forense, rel. Picchioni, parere del 28 marzo 2012, n. 11).

Pertanto, non può riconoscersi alcuna attenuazione della portata del precetto deontologico di cui all'art. 28 C.D.F., né l'ampliamento del novero delle ipotesi derogatorie al divieto di produzione neanche nel caso in cui la produzione sia finalizzata alla tutela dei diritti della parte assistita, in sede giurisdizionale.

Attesa però la ratio della norma, finalizzata a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario (Consiglio Nazionale Forense 20 luglio 2012 n. 100, relatore Picchioni; Consiglio Nazionale Forense 27 ottobre 2010 n. 159, relatore Cardone), il divieto di produzione della corrispondenza preparatoria di un accordo transattivo appare superabile nella ipotesi in cui l'avversario per primo faccia menzione della corrispondenza riservata nei propri atti (Consiglio Nazionale Forense, 2 dicembre 1991 n. 119).

Alle ore 21,10, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE